



COMUNE DI SCISCIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto: chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a seguito della circolare n° 1/DF del 20 novembre 2017 da parte del MEF.

**Al Sindaco Prof. Edoardo Serpico
ai Consiglieri Comunali
ai Cittadini e Contribuenti**

PROT. N° 6430 DEL 01 DICEMBRE 2017

A seguito della lettura della circolare di cui all'oggetto, allegata alla presente, si espongono le seguenti considerazioni in merito al giusto calcolo del tributo TARI dal 2014 al 2017:

1. la circolare conferma che sulle pertinenze dell'abitazione la TARI è dovuta;
2. la circolare, in merito all'applicazione della quota variabile sulle pertinenze, considera irragionevole la previsione di criteri di calcolo sulla stessa superiore all'imposizione dell'abitazione, indicando in quale modo il presunto calcolo errato porti ad essere irragionevole e spropositato rispetto alla potenzialità di rifiuti producibili dalla pertinenza e pertanto può richiedere il rimborso dell'eccedenza entro il termine di cinque anni dal versamento;
3. la circolare, nel prendere atto della circostanza che sul territorio nazionale non vi è un'univoca previsione di calcolo e, quindi, nel caso in cui non siano stati rispettati i criteri sopra riportati e chiariti nella circolare, invita ad adottare i necessari adeguamenti delle previsioni regolamentari adottate.

Rispetto ai punti sopra indicati, e per quanto applicato presso il nostro Ente in ossequio al regolamento e delibere tariffarie adottate, si specifica la concreta modalità di calcolo adottata:

1. sulle pertinenze dichiarate ed accertate è calcolata la TARI, secondo la tariffa domestica distinta per nucleo familiare e per quota fissa e quota variabile rapportate entrambe ai metri quadrati delle singole unità immobiliari, come da delibere di approvazione tariffe dal 2014 al 2017 nonché per quanto previsto dal regolamento I.U.C. al capitolo IV - componente TARI - art. 12 punto n° 2 ;
2. sulle pertinenze dichiarate ed accertate è calcolata la TARI ridotta al 50% della superficie come previsto dal regolamento I.U.C. al capitolo IV - componente TARI - art. 7 punto n° 1 lettera g);
3. il risultato del criterio di calcolo applicato dal comune di Scisciano, rapportato all'esempio di calcolo ipotizzato nella circolare di cui all'oggetto, non risulta essere irragionevole per quanto di seguito.

ESEMPI DI CALCOLO TARI TARIFFE 2017 ALLEGATI ALLA PRESENTE.

Il primo nucleo familiare con 100 mq di abitazione paga per TARI un totale di **€227,00** (parte fissa €56,00 e parte variabile €160,00). Il secondo nucleo familiare con 80 mq di abitazione e 20 mq di pertinenza paga una TARI totale di **€204,00** di cui €181,44 sulla abitazione (parte fissa €44,80 e parte variabile €128,00) e €22,68 sulla pertinenza (parte fissa €44,80 e parte variabile €128,00). Ciò conferma che il criterio è conforme a quanto esplicitato nella circolare, e che nel caso ipotizzato a parità di mq totali utilizzati, chi utilizza la pertinenza paga meno e non di più, in quanto la potenzialità di rifiuti per i mq pertinenziali è ridotta rispetto alla stessa superficie dell'abitazione. I criteri di calcolo e le tariffe sono identiche per tutte le annualità dal 2013 al 2017.

Quanto sopra esposto, si è reso necessario per chiarire la corretta applicazione del tributo, e per evitare richieste di rimborsi improprie. Si rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Scisciano Lì, 30 novembre 2017

Il Responsabile IUC
Generoso Perretta



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Prot. N. 41836/2017

Roma, 20 novembre 2017

OGGETTO: Chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.

A seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, si forniscono i seguenti chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.

In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell'On. le L'Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell'utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell'abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all'abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

Al riguardo, è opportuno, innanzitutto, fare un cenno alla normativa che governa la determinazione delle tariffe della TARI.

L'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".

In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una

Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Via dei Normanni, 5 - 00194 Roma
Tel. 39.06.93436277-417-418-429 - Fax - 39.06.50171470 - e-mail: d1df@pof.finanze.it - of.d1df.segreteria@finanze.it

pag 2 / 4

Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l'errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.

Primo Nucleo Familiare			
Mq abitazione	Parte fissa	Parte variabile	TARI Totale
100	m ² 100 x € 1,10 = € 110	€ 163,27	110+163,27 = € 273,27

Secondo Nucleo Familiare			
Abitazione			
Mq	Parte fissa	Parte variabile	Totale
80	m ² 80 x € 1,10 = € 88	€ 163,27	88+163,27 = € 251,27
Cantina pertinenziale			
Mq	Parte fissa	Parte variabile	Totale
20	m ² 20 x € 1,10 = € 22	€ 163,27	22+163,27 = € 185,27
			TARI Totale = € 436,54

Come appare evidente dall'esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all'abitazione sia alla pertinenziale, a parità di componenti e di superficie, l'importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenziale.

Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico-giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.

Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all'esempio che precede è la seguente.

Secondo Nucleo Familiare			
Abitazione e cantina pertinenziale			
Mq	Parte fissa	Parte variabile	Totale
80+20=100	m ² 100 x € 1,10 = € 110	€ 163,27	110+163,27 = € 273,27

pag 2 / 4

parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Quanto alla strutturazione della tariffa, l'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.

Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell'art. 5 in esame stabilisce che questa "è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza". Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.

In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che "la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti...".

Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.

Un diverso *modus operandi* da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI.

A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un'abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell'abitazione.

Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.

Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.

Per quanto riguarda, in particolare, l'istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

L'istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenziale che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Si precisa, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un'espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell'ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l'errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell'emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
(Firmato digitalmente)

pag 2 / 4

COMUNE DI SCISCIANO
 PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO TRIBUTI
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2017

ANAGRAFICA CONTRIBUENTE
 Al Sig. CIRCOLARE N°1 DF ESEMPIO CALCOLO
 C.F. CRCNXX17520H501A
 Nato a ROMA RM il 20/11/2017

RECAPITO CONTRIBUENTE
 Al Sig. CIRCOLARE N°1 DF ESEMPIO CALCOLO
 Residente in 80030 SCISCIANO NA
 indirizzo CORSO UMBERTO I TRAV., 1

AVVISO DI PAGAMENTO TARI

Ente creditore	Anno	Somme da pagare	Causale
COMUNE DI SCISCIANO	2017	€ 227,00	CONGUAGLIO/SALDO TARI

Egregio Contribuente, Il tributo comunale sui rifiuti TARI, istituito a decorrere dall'1.1.2014 dalla Legge n°147/2013, è disciplinato dal regolamento I.U.C. approvato con delibera di C.C. n°14 del 16 maggio 2014.

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n° 504/92, è pari al 5% del tributo TARI.

Il pagamento della TARI 2017, è stato determinato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 30 marzo 2017.

La TARI, ai fini del calcolo è correlata per le utenze domestiche ai metri quadrati dell'immobile e al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le utenze non domestiche ai metri quadrati dell'immobile e alla categoria di appartenenza delle diverse attività.

In allegato la S.V. troverà tre modelli F24 Semplificato relativi alle tre rate in scadenza, come da art. 33 regolamento IUC, il 16 maggio, 16 settembre ed il 16 novembre 2017, con cui potrà procedere al pagamento presso qualsiasi ufficio bancario o postale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.

In caso di mancato pagamento si provvederà alla riscossione coattiva con conseguente aggravio di spesa.

Scisciano, 06 aprile 2017
 Il Responsabile IUC
 Generoso Perretta

DETTAGLIO FATTISPECIE IMPONIBILI E PROSPETTO DI CALCOLO TARI 2017

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
Ubicazione Immobile	N° Comp. Nucleo fam.	F./Num./Sub	Categoria TARES	Gen	MQ	Tariffa Quota Fissa (€/mq)	Importo TARI Quota Fissa (F * G * M)	Tariffa Quota Variabile (€/mq)	Importo TARI Quota Variabile (F * I * M)	Ricavo	Totale TARI (H + L) + 5% IRPEA
CORSO UMBERTO I TRAV., 1	3	1/10/1	Utenze domestiche	365	100,00	€ 0,56	€ 56,00	€ 1,6000	€ 160,00		€ 226,80

Pertanto il dovuto dal contribuente è il seguente:

A	B	C
TOTALE TARI	TRIBUTO PROV.LE (5% di A)	TOTALE (A + B)
€ 216,00	€ 10,80	€ 226,80

QUOTA COMUNE
TOTALE TARI
€ 216,00

QUOTA PROVINCIA
TRIBUTO PROVINCIALE
€ 10,80

Allegati: n° 3 modelli F24 SEMPLIFICATI riportanti il totale dovuto per TARI ed addizionale (importo in colonna C), rateizzato alle seguenti scadenze:

Prima rata 16 maggio 2017;
 Seconda rata 16 settembre 2017;
 Terza rata 16 novembre 2017;

RATA UNICA	SCADENZA	IMPORTO TOTALE
(F24 NON ALLEGATO)	16 GIUGNO 2017	€ 227,00

COMUNE DI SCISCIANO
 PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO TRIBUTI
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2017

ANAGRAFICA CONTRIBUENTE
 Al Sig. CIRCOLARE N°1 DF ESEMPIO CALCOLO
 C.F. CRCNXX17520H501A
 Nato a ROMA RM il 20/11/2017

RECAPITO CONTRIBUENTE
 Al Sig. CIRCOLARE N°1 DF ESEMPIO CALCOLO
 Residente in 80030 SCISCIANO NA
 indirizzo CORSO UMBERTO I TRAV., 1

AVVISO DI PAGAMENTO TARI

Ente creditore	Anno	Somme da pagare	Causale
COMUNE DI SCISCIANO	2017	€ 204,00	CONGUAGLIO/SALDO TARI

Egregio Contribuente, Il tributo comunale sui rifiuti TARI, istituito a decorrere dall'1.1.2014 dalla Legge n°147/2013, è disciplinato dal regolamento I.U.C. approvato con delibera di C.C. n°14 del 16 maggio 2014.

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n° 504/92, è pari al 5% del tributo TARI.

Il pagamento della TARI 2017, è stato determinato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 30 marzo 2017.

La TARI, ai fini del calcolo è correlata per le utenze domestiche ai metri quadrati dell'immobile e al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le utenze non domestiche ai metri quadrati dell'immobile e alla categoria di appartenenza delle diverse attività.

In allegato la S.V. troverà tre modelli F24 Semplificato relativi alle tre rate in scadenza, come da art. 33 regolamento IUC, il 16 maggio, 16 settembre ed il 16 novembre 2017, con cui potrà procedere al pagamento presso qualsiasi ufficio bancario o postale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.

In caso di mancato pagamento si provvederà alla riscossione coattiva con conseguente aggravio di spesa.

Scisciano, 06 aprile 2017
 Il Responsabile IUC
 Generoso Perretta

DETTAGLIO FATTISPECIE IMPONIBILI E PROSPETTO DI CALCOLO TARI 2017

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
Ubicazione Immobile	N° Comp. Nucleo fam.	F./Num./Sub	Categoria TARES	Gen	MQ	Tariffa Quota Fissa (€/mq)	Importo TARI Quota Fissa (F * G * M)	Tariffa Quota Variabile (€/mq)	Importo TARI Quota Variabile (F * I * M)	Ricavo	Totale TARI (H + L) + 5% IRPEA
CORSO UMBERTO I TRAV., 1	3	1/10/1	Utenze domestiche	365	80,00	€ 0,56	€ 44,80	€ 1,6000	€ 128,00		€ 181,44
CORSO UMBERTO I TRAV., 1	3	1/10/2	Utenze domestiche	365	20,00	€ 0,56	€ 5,60	€ 1,6000	€ 16,00	R-0	€ 22,68

Pertanto il dovuto dal contribuente è il seguente:

A	B	C
TOTALE TARI	TRIBUTO PROV.LE (5% di A)	TOTALE (A + B)
€ 194,40	€ 9,72	€ 204,12

QUOTA COMUNE
TOTALE TARI
€ 194,40

QUOTA PROVINCIA
TRIBUTO PROVINCIALE
€ 9,72

Allegati: n° 3 modelli F24 SEMPLIFICATI riportanti il totale dovuto per TARI ed addizionale (importo in colonna C), rateizzato alle seguenti scadenze:

Prima rata 16 maggio 2017;
 Seconda rata 16 settembre 2017;
 Terza rata 16 novembre 2017;

RATA UNICA	SCADENZA	IMPORTO TOTALE
(F24 NON ALLEGATO)	16 GIUGNO 2017	€ 204,00